

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>4804 R</b>	30 novembre 1998	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

## **della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 27 ottobre 1998 concernente la modifica della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14.9.1976 e della legge sull'adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro del 10.6.1985**

### **1. OGGETTO DEL MESSAGGIO**

Con il presente messaggio il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad approvare la riduzione di 1 punto percentuale (dal 12,60% all'11,60%) della quota di contributo di Cassa pensione dei dipendenti dello Stato a carico dei datori di lavoro, con la sospensione temporanea del rincaro sulle rendite in corso e future sino al limite cumulato del 5% e con la rinuncia, da parte dello Stato, alla terza tappa della parificazione dei contributi tra datori di lavoro e assicurati.

### **2. CRONISTORIA**

La prima modificazione del riparto dei contributi è entrata in vigore il 1.1.1997 nel modo seguente: 13,65% a carico del datore di lavoro e 9,45% a carico del dipendente; al 31.12.1996 il riparto prevedeva ancora 14,70% a carico del datore di lavoro e 8,40% a carico degli assicurati.

La seconda modificazione è entrata in vigore il 1.1.1998 nel modo seguente: 12,60% a carico del datore di lavoro e 10,50% a carico del dipendente.

La terza e ultima modificazione era stata prevista per il 1.7.1999 nel modo seguente: 11,55% a carico del datore di lavoro e 11,55% a carico del dipendente, con il raggiungimento quindi della ripartizione paritetica del contributo di Cassa pensione che complessivamente sarebbe rimasto immutato (23,10%).

Infatti con il messaggio no. 4625 del 21.3.1997 relativo al 2° pacchetto di misure di correzione della tendenza di Piano finanziario 1996-99, il Consiglio di Stato aveva formalizzato la richiesta di realizzare le due tappe successive nella marcia di avvicinamento al riparto paritetico del premio, proponendo la corrispondente modificazione dell'art. 12a cpv. 2 della Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14.9.1976 (LCP), da far entrare in vigore il 1.1.1998, risp. il 1.1.1999 (cfr. misura no. 7).

Il Gran Consiglio, tuttavia, raccogliendo l'invito contenuto nel rapporto di maggioranza del 10.6.1997, aveva deciso di sospendere sino al 15.9.1997 l'esecuzione della misura no. 7, in attesa di suggerimenti da parte della Commissione della Cassa pensioni.

Dal parere 12.9.1997 consegnato al Consiglio di Stato dalla stessa Commissione non erano emerse tuttavia indicazioni particolari al riguardo: secondo le conclusioni della Commissione non vi erano "alternative da proporre al datore di lavoro che possano soddisfare le esigenze di risparmio dello stesso senza avere ripercussioni negative sulla Cassa" (cfr. pag. 2).

Di qui la richiesta del Consiglio di Stato, con il messaggio no. 4695 A del 4.11.1997, di procedere alla realizzazione della seconda e terza tappa verso la pariteticità dei contributi come indicato alla misura 7 del pacchetto di misure di correzione della tendenza di PF 1996-99, eccezion fatta per la data a decorrere dalla quale si chiedeva l'entrata in vigore della terza e ultima tappa, ossia dal 1.7.1997 (e non dal 1.1.1999).

### **3. L'OPZIONE DEL GRAN CONSIGLIO**

Il Gran Consiglio, di fronte alla richiesta del Consiglio di Stato contenuta nel messaggio no. 4695 A del 4.11.1997, aveva quindi 3 opzioni possibili:

- a) procedere senza ulteriori verifiche alla seconda e terza tappa, modificando il riparto dei contributi così come proposto dal Consiglio di Stato;
- b) sospendere nuovamente qualsiasi provvedimento in tal senso fino a quando il Consiglio di Stato avesse avuto la possibilità di valutare compiutamente le conclusioni peritali della PRASA che stava studiando tutte le misure atte ad un risanamento a medio-lungo termine nell'ottica di un'inversione di tendenza del grado di copertura (e a tal proposito il Consiglio di Stato si era impegnato a rivedere l'entità del contributo complessivo e le modalità del suo riparto se, con le misure che scaturite dal succitato studio, si fossero liberati nuovi spazi di manovra in questo senso);
- c) adottare unicamente il primo decreto legislativo proposto con quel messaggio, che modificava l'art. 12a cpv. 2 LCP con riparto del premio totale nella quota del 12,6% a carico del datore di lavoro e del 10,5% a carico del dipendente con effetto a decorrere dal 1.1.1998, rinviando l'adozione del secondo decreto legislativo concernente l'introduzione della pariteticità dei contributi.

I favori del Gran Consiglio, soppesati accuratamente tutti gli interessi, sono andati a questa terza opzione, in particolare per garantirsi l'opportunità di conoscere, prima del dibattito sul Preventivo 1999, le proposte per una riforma del piano previdenziale-assicurativo idonea a migliorare l'equilibrio finanziario della Cassa a medio-lungo termine ed eventuali provvedimenti alternativi al riparto paritetico del contributo complessivo. In tal senso la Commissione della Cassa era stata invitata a rassegnare al Consiglio di Stato un rapporto circostanziato entro e non oltre il 30.6.1998.

Nel suo rapporto del 27.11.1997, la Commissione della gestione aveva infatti evidenziato che una tale soluzione avrebbe consentito agli organi competenti della Cassa di affrontare la questione davvero cruciale ai fini del risanamento finanziario della Cassa pensioni dello Stato, che è quella del livello delle prestazioni e del loro finanziamento complessivo. In questo discorso doveva pure essere intrapreso un ripensamento critico dell'entità dei contributi pari al 23,1% del guadagno assicurato (ossia dello stipendio lordo, dedotto l'importo massimo della rendita semplice AVS). Sull'adeguatezza di una quota percentuale di prelievo così elevata - senz'altro giustificata dall'importanza delle prestazioni previdenziali riconosciute - e di fronte all'esigenza di fruire, nel pieno della vita attiva, di una quota maggiore del proprio reddito da attività lavorativa, è infatti legittima qualche perplessità.

#### **4. LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE CASSA PENSIONE**

In ossequio alla richiesta della Commissione della gestione e del Gran Consiglio, la Commissione della Cassa ha proposto due provvedimenti alternativi alla parificazione dei contributi di cassa pensione, e cioè:

- ◆ la riduzione del contributo a carico dei datori di lavoro pari all'1%, con conseguente riduzione del contributo totale dal 23,1% al 22,1 %;
- ◆ la soppressione temporanea dell'adeguamento al rincaro delle rendite sino al limite cumulato del 5%, senza ricupero del rincaro non concesso.

A bilancio tecnico l'onere supplementare dovuto alla riduzione di 1 punto percentuale del contributo del datore di lavoro risulta dunque parzialmente compensato dalla mancata indicizzazione delle rendite (in corso e future) sino al limite cumulato del 5%. La riduzione effettiva degli introiti per la Cassa è stata valutata in ca. 6/7 mio annui. Secondo i calcoli del perito, la riduzione definitiva del contributo a carico del datore di lavoro - così come proposta - ancorché più onerosa della riduzione temporanea dovrebbe comunque consentire di perseguire la stabilizzazione del grado di copertura all'80%. Inoltre alla Cassa deriva un relativo vantaggio dall'abbandono della parificazione totale dei contributi, e ciò in considerazione dei suoi impegni a bilancio tecnico verso gli assicurati attivi. Infatti, ai fini del calcolo delle prestazioni di libero passaggio, l'art. 17 LFLP stabilisce che l'assicurato, quando lascia l'istituto di previdenza, ha diritto almeno alle prestazioni d'entrata che ha portato con sé, compresi gli interessi, con l'aggiunta dei contributi versati durante il periodo di contribuzione, aumentati del 4% per anno d'età a partire dai 20 anni, al massimo tuttavia del 100%. Pertanto la pariteticità dei contributi avrebbe un'incidenza diretta, nei casi di applicazione dell'art. 17 cpv. 1 LFLP, sull'erogazione delle prestazioni di libero passaggio, i cui importi aumenterebbero. Il vantaggio finanziario per la Cassa a bilancio tecnico corrisponde - sempre secondo le indicazioni fornite dal perito - allo 0,6% al 31.12.2001 e al 31.12.2006, allo 0,5% al 31.12.2011.

#### **5. CONCLUSIONI**

La Commissione della gestione condivide le proposte della Commissione Cassa pensione, fatte proprie dal Consiglio di Stato nel messaggio in esame. Esse danno per altro una risposta adeguata alle preoccupazioni segnalate dalla Commissione della gestione nel suo rapporto del 27.11.1997 sulla pariteticità dei contributi cassa pensione.

Lo sforzo di limitare l'onere a carico dei dipendenti, legato alle modifiche del piano assicurativo, appare del tutto giustificato alla luce dei sacrifici non irrilevanti che il personale è stato chiamato a sopportare ripetutamente negli ultimi anni. Pertanto l'atto di solidarietà richiesto ai pensionati nei confronti degli assicurati attivi, con la rinuncia temporanea al rincaro della rendita, è politicamente sostenibile se non addirittura opportuno. D'altra parte, la ripresa dell'indicizzazione avverrà in modo uguale per tutte le rendite al momento in cui la percentuale di rincaro supererà il limite cumulato del 5%. Il congelamento temporaneo del rincaro, quale compensazione parziale del maggior onere finanziario a carico della Cassa a bilancio tecnico, non tocca per altro le rendite degli assicurati degli enti esterni.

Va inoltre rammentato che la tendenza di un numero sempre maggiore di Casse pensioni di diritto pubblico è quella di scostarsi dal principio del riconoscimento automatico del

rincarò. La stessa legge federale sulla previdenza professionale (LPP) sancisce l'indicizzazione periodica unicamente delle prestazioni d'invalidità e decesso.

\* \* \* \* \*

Per queste ragioni, la Commissione della gestione, invita il Gran Consiglio ad approvare le modifiche della LCP del 14.9.1976 e della Legge sull'adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro del 10.6.1985, così come proposte nel messaggio.

Per la Commissione gestione e finanze:

Giovanni Merlini, relatore

Beltraminelli - Bignasca - Bonoli - Brenni -

Carobbio Guscelli - Donadini - Gendotti -

Lombardi - Lotti - Pezzati - Pini - Poli - Verda